

Int. 15424

22 LUG. 2010

1



Comune di Nocera Superiore

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DISCIPLINA DELLE FIERE E DEI MERCATI

INDICE:

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - DEFINIZIONI E FINALITÀ

TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

- ART. 3 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE
- ART. 4 - ORARIO DEL MERCATO
- ART. 5 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- ART. 6 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI
- ART. 7 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO
- ART. 8 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
- ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 10 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 11 - MODALITÀ PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO
- ART. 12 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 14 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO
- ART. 15 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE
- ART. 16 - RESPONSABILITÀ E DIVIETI
- ART. 17 - PUNTO DI RISTORO

TITOLO III DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE



- Art. 18 - ATTIVITÀ FIERISTICA E MANIFESTAZIONE VARIE
- Art. 19 - PARTECIPAZIONE ALLE FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE
- Art. 20 - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE
- Art. 21 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE
- Art. 22 - ORARI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA NELL'AMBITO DELLE FIERE E DELLE MANIFESTAZIONI VARIE

TITOLO IV DISCIPLINA COMMERCIO FORMA ITINERANTE

Art. 23 - AUTORIZZAZIONE
Art. 24 - AMBITO TERRITORIALE
Art. 25 - SOSTA
Art.26 - SUBENTRO

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - SUBINGRESSO
Art.28 - SANZIONI
Art.29 - DISPOSIZIONI COMUNI
Art.30 - NORMA FINALE



TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Nocera Superiore, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.1/2000, DLgs 114/98, Direttiva Bolkestein 123/06.

Art. 2 - Definizioni e finalità

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- **Per commercio su aree pubbliche** l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **Per aree pubbliche**, le strade, i canali e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **Per mercato**, l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **Per fiere**, manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- **Per posteggio** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **Per spunta** operazione mediante la quale, una volta registrate le assenze degli operatori concessionari di posteggio, si procede all'assegnazione temporanea dei posteggi liberi agli aventi diritto;
- **Per spuntista** l'operatore su aree pubbliche che ha titolo per partecipare alla spunta;
- **Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A"** quella rilasciata dal Comune sede di posteggio per svolgere l'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante;
- **Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B"** quella rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone, soc. di capitale regolarmente costituite o

Handwritten signatures of officials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- cooperative o dal Comune scelto dall'operatore non residente nella Regione che abilita all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante;
 - **Per settore merceologico**, s'intende quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
 - **Per miglioramento** s'intende la variazione di un posteggio, per modifica della disposizione o per ampliamento delle dimensioni, concessa, una volta verificatane la fattibilità, sulla base di una motivata istanza di parte.
 - **Per Legge Regionale**: s'intende la Legge Regionale n.1/2000 " Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale ".
 - **Per Direttiva Bolkestein 123/06** s'intende la direttiva presentata dal Parlamento europeo relativa ai servizi nel mercato interno e recepita dal Governo con Dlgs n.59 del 26/03/2010.
2. Il presente regolamento, conformemente agli indirizzi regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche di cui al Capo III della legge regionale n.1/2000, persegue le seguenti finalità:
- Valutazione delle condizioni di ubicazione e d'assetto dei propri mercati;
 - Localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori;
 - Individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell'intero territorio comunale;
 - Tutela del consumatore sotto il duplice aspetto commerciale (trasparenza di mercato) e igienico-sanitario;
 - Sicurezza delle aree interessate e degli acquirenti.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

ART. 3 - Localizzazione e configurazione

1. Nel territorio del Comune di Nocera Superiore il mercato settimanale per la vendita prevalente di prodotti inerenti l'attività alimentare si svolge il giorno **GIOVEDI'** nell'area di collegamento tra Via L.Petrosino e Via Garibaldi, posteggi così come collocati e dimensionati nella planimetria (Tav. Unica Agosto 2005 controfirmata in data 02/03/2010) .

2. Rimane facoltà del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, di autorizzare, con propria ordinanza l'anticipazione, la posticipazione o la conferma del mercato stesso.

ART. 4 - Orario mercato

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 7,00 e termina alle ore 14,00.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, though they are not legible. The signatures are written over the bottom edge of the text area.

ART. 5 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

- 1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
- 2. Le merci del settore alimentare devono essere esposte sui banchi di vendita.
- 3. Il tendone a copertura del banco stesso, deve avere un'altezza minima dal suolo di metri 2,50; può inoltre sporgere non oltre metri 0,50 dalla superficie assegnata, a condizione che non sia di intralcio ai mezzi di soccorso, di emergenza ed al traffico pedonale.
- 4. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
- 5. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.
- 6. Inserimento limiti max e min. posteggio
- 7. Accesso e vie di fuga.

ART. 6 - Circolazione e sosta degli automezzi





- 1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi, fatta salva un'apposita area destinata a parcheggio anche attraverso la richiesta di disponibilità di aree private.
- 2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, qualora su strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 7 - Tenuta e consultazione del ruolino di mercato

- 1. Presso il competente Settore deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
- 2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
- 3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

ART. 8 - Registrazione delle presenze

- 1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
- 2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.



ART. 9 - Assegnazione dei posteggi

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" è rilasciata dal Comune sede di posteggio, secondo i requisiti e le modalità di cui alla Legge Regionale n.1/2000 , nonché artt. 70 e 71 del decreto legislativo n.59 del 26/03/2010 (Attuazione direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno) .
- 2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.
- 3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico.
- 4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatorie delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto di bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

In subordine progressivo:

- b) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- c) anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese;
- d) numero familiari a carico;
- e) anzianità del richiedente;
- f) presenza nel nucleo familiare di handicap.

5. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato è autorizzato dal dirigente responsabile mediante modifica della concessione e annotazione sull'autorizzazione.

6. L'assegnazione dei posteggi presenti nei mercati ai produttori agricoli è effettuata secondo quanto disposto dal Dlgs 228/01 ed in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi potrà essere consentita per una durata, su richiesta dell'interessato:

- a) *decennale*, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

7. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

ART.10 - Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I concessionari dei posteggi non presenti entro un'ora dall'inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

The bottom of the page features four distinct handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks of the signatories.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche .

ART. 11 – MODALITÀ PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO

Lo spostamento di sede dei mercati esistenti è consentito, previa approvazione di motivato provvedimento comunale e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 38 della L.R. n.1/2000.

ART. 12 - Concessione dei posteggi e canone relativo all'occupazione di suolo pubblico

1. La concessione del posteggio agli operatori commerciali nel mercato settimanale è disciplinata dall'art. 70 com.5 della Dir. Bolkestein.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Regolamento dell'Ufficio Tributi

ART. 13 - Revoca della concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio presso il mercato settimanale è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:



- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- revoca dell'autorizzazione commerciale;
- perdita della qualifica di produttore agricolo;
- per rinuncia alla concessione del posteggio.
- nel caso di reiterate violazioni sanzionate da personale degli organi di Polizia.

ART. 14 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Il mancato utilizzo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.

ART. 15 - Revoca del posteggio per motivo di pubblico interesse.

Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.



ART. 16 – RESPONSABILITÀ E DIVIETI

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del mercato;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del mercato;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - osservare e far osservare ai collaboratori le prescrizioni previste dal Ministero della Sanità, in materia di somministrazione e vendita di prodotti alimentari;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
 - rispettare le norme di cui alla ex D.Lgs. n. 626/94 è stato completamente trasfuso nel D.Lgs. 81/08,
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

ART. 17 - Punto Ristoro

E' prevista la possibilità di individuare nell'area mercatale un punto di ristoro da disciplinare con apposito atto da integrare al presente regolamento.

**TITOLO TERZO
DISCIPLINA FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE**

Art. 18 - Attività fieristica e manifestazioni varie

- 1) L'attività di commercio in forma fieristica o in manifestazione varie, su area pubblica, deve essere svolta personalmente dal titolare dell'autorizzazione su aree che saranno individuate con successivo decreto Dirigenziale.
- 2) In caso di società di persone l'attività può essere esercitata dai singoli soci.
- 3) In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito, su delega, ai dipendenti, ai collaboratori familiari, ai lavoratori interinali, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione.
- 4) Ai fini del controllo è sufficiente l'esibizione da parte dell'interessato della documentazione idonea che accerti quanto specificato al comma 3.
- 5) La nomina del delegato non è richiesta nei soli casi di assenza temporanea del titolare.

Art. 19 - Partecipazione alle fiere e manifestazione varie

1. Gli operatori che intendono partecipare alle fiere o manifestazioni varie debbono presentare domanda inviate direttamente al Sindaco, mediante raccomandata, in carta da bollo almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante in caso di società;

- b) gli estremi dell'atto autorizzativi, compresa l'indicazione dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
- c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
- d) l'indicazione del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività e la presenza nell'area di posteggio del relativo automezzo;
- e) la dichiarazione del numero di presenze effettive nella fiera;
- f) l'attestazione da parte del registro delle imprese, in cui risulti la data di iscrizione.

Art. 20 - Avviso pubblico per la concessione dei posteggi nelle fiere e manifestazioni varie.




1. Al fine della concessione dei posteggi nelle fiere o manifestazioni varie, il Settore Attività Economiche e Produttive predispone per ciascuna fiera o manifestazione, almeno novanta giorni prima dello svolgimento, un avviso pubblico da pubblicizzare mediante affissione all'albo pretorio e gli organi d'informazione, contenente oltre alle indicazioni sulla data e sulla durata di essa, il numero dei posteggi, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande ed i criteri per la formazione della graduatoria, sulla cui base attribuire la titolarità dei posteggi medesimi.
2. Non è ammesso lo scambio di posteggio
3. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Regolamento dell'Ufficio Tributi

Art. 21 - Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

1. L'area di svolgimento delle fiere, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera o manifestazioni varie per gli orari prestabiliti.
- Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 22 - Orari e modalità di svolgimento dell'attività di vendita nell'ambito delle Fiere e delle manifestazioni varie

1. L'orario di svolgimento dell'attività di vendita nell'ambito delle fiere e manifestazioni varie è stabilito con apposito provvedimento.
2. Al termine della fiera o manifestazione gli operatori devono comunque lasciare libero il suolo pubblico. L'allestimento delle attrezzature, può avere inizio mezz'ora prima dell'inizio della fiera o manifestazione.
3. Il titolare del posteggio che non si presenta alla Fiera o manifestazione, per la registrazione delle presenze nel punto di ritrovo presso il personale incaricato della Polizia Municipale, perde per quel giorno il diritto al proprio posteggio.
4. L'assegnazione dei posteggi resisi liberi è effettuata a favore di operatori, titolari di autorizzazione per commercio su aree pubbliche, con il più alto numero di presenze nella fiera o manifestazioni varie.



**TITOLO IV
DISCIPLINA COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Art. 23 - Autorizzazione

- 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata in base alla normativa dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o società cooperative. (art.70 c.1 dlgs n.59 del 26/03/2010) intende avviare l'attività. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivo di lavoro, di studio, di cura , di intrattenimento o svago (art. 70 com.2).
- 2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B ossia in forma itinerante è valida per tutto il territorio nazionale. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.
- 3. Il richiedente dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B deve indirizzare la domanda al Sindaco del Comune in cui intende avviare l'attività nella quale deve dichiarare:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 Dlgs n.114/98
 - b) il settore o settori merceologici.

Art. 24 - Ambito territoriale

- 1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita su aree del territorio comunale specificamente individuate con apposito decreto dirigenziale.
- 2. Nella giornata in cui si svolge il mercato l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato ed ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa.

Art. 25 - Sosta

- 1. Per l'esercizio dell'attività di vendita è consentita la sosta nel rispetto delle vigenti norme in materia di circolazione stradale con il veicolo utilizzato per detta attività per non più di mezz'ora nello stesso luogo. La distanza tra un luogo di sosta ed un altro non deve essere inferiore a mt.100.
- 2. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassetta o quant'altro.
- 3. Il Sindaco, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può vietare detta forma di commercio per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 26 - Subentro

- 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla tipologia B, effettuato nel rispetto della norma, comporta la concessione di nuova autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Comune in cui risiede il subentrante.

The bottom of the page contains four distinct handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks of approval or identification.

**TITOLO V
DI SPOSIZIONI FINALI**

ART. 27 - Subingresso

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

2. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla tipologia B, effettuato nel rispetto della norma, comporta la concessione di nuova autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Comune in cui risiede il subentrante.

ART. 28 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.

2. Per quanto riguarda le violazioni previste dal Dlgs 114/98 si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 comma 1 del medesimo decreto legislativo.

3. In particolare chi eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500,00 a ad euro 15.000,00.

4. In caso di mancata corresponsione del canone ex art. 27 del D.Lgs n. 285/92, a cui le concessioni di suolo pubblico sono soggette, anche per una sola presenza, dopo il termine ultimo debitamente notificato stabilito per le varie tipologie dallo specifico regolamento comunale, agli adempimenti verrà sospesa la concessione del posteggio con conseguente inefficacia dell'autorizzazione amministrativa di tipo A) relativamente al mercato in cui opera il concessionario fino al pagamento del dovuto.

5. Il provvedimento di cui al precedente comma 4, è revocato qualora il titolare della concessione di posteggio abbia provveduto a fornire idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento a saldo dell'importo dovuto.

6. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689.

7. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Art. 29 – Disposizioni comuni

1. Le merci del settore alimentare devono essere esposte sui banchi di vendita. Il tendone a copertura del banco steso, deve avere un'altezza minima dal suolo di metri 2,50; può inoltre sporgere non oltre metri 0,50 dalla superficie assegnata, a condizione che non sia di intralcio ai mezzi di soccorso, di emergenza ed al traffico pedonale.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

2. La superficie relativa alla concessione dei posteggi deve intendersi onnicomprensiva dello spazio occupato dal banco vendita e dallo spazio occupato dal veicolo.

3. L'uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione dei suoni è consentito a condizione che non si determini inquinamento acustico.

4. E' sempre fatto obbligo all'operatore su aree pubbliche di esibire, a richiesta, l'autorizzazione originale al personale della Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.

5. I prodotti esposti sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

6. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

7. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 6.

8. Gli operatori che commerciano cose usate non aventi valore storico o artistico, con particolare riferimento al settore dell'abbigliamento, devono pubblicizzarlo in modo ben chiaro e visibile.

9. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

10. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del RD n. 635/1940 e s. m. (superiore a litri 0,002).

11. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

12. Qualora uno o più operatori mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici, l'assegnazione dei posteggi avverrà nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 36 della L.R. 1/2000.

13. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori delle aree mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.

14. Gli operatori, nell'espletamento della loro attività, sono responsabili dei danni arrecati alla cosa pubblica o privata.

ART. 30 - Norma Finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni vigenti in materia

[Handwritten signatures]